

COMUNE DI PISTOIA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE DI “ORTI URBANI”

Approvato con deliberazione CC n° 173 del 7/11/2011

INDICE

- Art. 1 – Finalità del servizio
- Art. 2 – Procedimento per l'assegnazione
- Art. 3 – Assegnazione
- Art. 4 – Disciplina della concessione
- Art. 5 – Tipologia delle unità coltivabili
- Art. 6 – Gestione dell'orto
- Art. 7 – Norme di comportamento
- Art. 8 – Revoca della concessione
- Art. 9 – Spese di gestione

Art. 1 – Finalità del servizio

1.1 - Il Comune di Pistoia destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione comunale, da concedere a titolo gratuito, per favorire le attività di coltivazione e ricreative e comunque senza alcun fine di lucro, di stimolo alla partecipazione alla vita collettiva, nonché al fine di dare attuazione alle previsioni di riqualificazione territoriale di tipo ecologico.

Art. 2 – Procedimento per l'assegnazione

2.1 - Il Comune di Pistoia procede, periodicamente e con cadenza annuale, all'assegnazione dei beni mediante avviso pubblico, contenente l'indicazione dell'ubicazione e del numero degli orti disponibili, nonché dei requisiti per essere ammessi alla partecipazione.

2.2 - Possono presentare domanda per la concessione di un orto urbano tutti i residenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere pensionati di età non inferiore ai 65 anni, casalinghe, portatori di handicap compatibile con il tipo di attività, disoccupati, cassaintegrati in attesa di pensione;
- b) essere maggiorenni e residenti nel Comune di Pistoia da almeno un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2.3 – Non possono essere concessi orti urbani:

- a) a coloro i quali svolgono l'attività di agricoltore a titolo principale;
- b) a coloro che abbiano in proprietà o comunque in uso appezzamenti di terreno coltivabile ubicati nel territorio del Comune di Pistoia ad una distanza inferiore a km. 5 dalla propria abitazione.

2.4 – Ad ogni nucleo familiare non può essere concesso più di un orto nel territorio comunale.

2.5 – Attraverso apposite convenzioni si potrà stabilire di concedere una parte degli appezzamenti di terreno destinati ad orto urbano ad Associazioni ONLUS che si occupano di persone diversamente abili e/o disagiate.

Art. 3 - Assegnazione

3.1 - L'assegnazione avviene tramite sorteggio effettuato da una Commissione

appositamente nominata, in seduta pubblica, tra tutte le domande presentate nei tempi indicati nell'avviso, dopo avere verificato la presenza dei requisiti necessari all'assegnazione. A seguito del sorteggio verrà stilata apposita graduatoria sulla base del numero di estrazione.

3.2 – La concessione dell'orto urbano avrà luogo con provvedimento del Responsabile del Procedimento. La concessione è gratuita, temporanea ed è revocabile in qualsiasi momento al decadere dei requisiti necessari per la partecipazione, ovvero per esigenze dell'Amministrazione, senza che questo comporti alcun rimborso, di qualsiasi natura, al concessionario.

Art. 4 - Disciplina della concessione

4.1 - La concessione viene rilasciata previa sottoscrizione di atto di impegno all'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.

4.2 – La concessione non può essere, in alcun caso, trasferita ad altri soggetti.

4.3 – In caso di impossibilità del soggetto autorizzato, di rinuncia da parte dello stesso ovvero di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale, la stessa concessione potrà essere rilasciata ad altro soggetto per il rimanente periodo di validità della concessione sulla base della graduatoria determinata a seguito del sorteggio di cui all'art. 3, comma 3.1 del presente regolamento.

4.4 – Nei casi di cui al comma precedente, né il concessionario, né i suoi eventuali eredi potranno pretendere un rimborso, sotto qualsiasi forma, per le specie colturali presenti nell'appezzamento originariamente assegnato.

4.5 - La concessione dell'orto ha durata massima triennale e può essere rinnovata per un uguale periodo, salvo la revoca motivata da parte dell'Amministrazione Comunale, per rinuncia o decesso del concessionario. Nel concedere il rinnovo si deve tenere conto e dare priorità ad una opportuna rotazione nella conduzione degli orti sulla base delle domande presentate e non ancora accolte.

4.6 - Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa da quella ortofrutticola. La produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o comunque a fine di lucro ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso familiare.

Art. 5 - Tipologia delle unità coltivabili

5.1 - Ogni unità coltivabile avrà una dimensione variabile, compresa fra 80 e 150 metri quadri, in rapporto alla consistenza delle aree disponibili.

Art. 6 - Gestione dell'orto

6.1 – L'autorizzazione consente la coltivazione limitatamente alle colture ortofrutticole, ivi comprese le piante aromatiche; è conseguentemente vietata la coltivazione di piante ornamentali di varietà vivaistica, viticole, floricole arbustive, di radici e canne, nonché l'allevamento di ogni specie animale, compresa l'attività di apicoltura.

6.2 – Gli alberi che dovessero nascere spontaneamente dovranno essere sradicati a cura e spese del concessionario.

6.3 - All'interno degli appezzamenti è vietata la costruzione o il deposito di ogni tipo di struttura ancorata o meno al suolo, ad eccezione di coperture e/o serre temporanee di altezza massima non superiore a mt. 1,00.

6.4 – Tutte le eventuali spese relative alla conduzione del fondo sono ad esclusivo carico del concessionario.

6.5 - Lo smaltimento dei rifiuti organici dovrà avvenire con compostiera o concimaia.

Art. 7 - Norme di comportamento

7.1 - I cittadini ai quali vengono concessi gli orti urbani si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento, come indicato all'art. 4 comma 1, nonché:

- a) a rispettare i confini dell'appezzamento di terreno loro concesso, ove non si potrà svolgere alcuna attività diversa da quelle espressamente indicate ai precedenti articoli;
- b) a mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- c) a delimitare i confini con uno steccato di canne non superiore a mt. 1 di altezza;
- d) di tenere pulite ed in buono stato di manutenzione parti comuni e viottoli prospicienti il loro appezzamento;
- e) di non accedere all'area con mezzi a motore e di non lasciare in deposito materiali di alcun genere;
- f) di rispettare eventuali condizioni particolari poste in sede di assegnazione
- g) a non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti.

7.2 – E' fatto divieto di costruire capanni o strutture simili ad eccezione di quelli eventualmente realizzati dall'Amministrazione Comunale per la custodia dei materiali e degli attrezzi di lavoro. Per lo stesso scopo, all'interno del singolo fondo assegnato, potranno essere utilizzati appositi contenitori di altezza non superiore a 1 metro. Il Comune, peraltro, non assume alcun obbligo in ordine alle cose depositate o custodia della struttura di cui sopra.

7.3 – La fornitura degli attrezzi e di quanto altro necessario alla conduzione dell'orto è ad esclusivo carico dei concessionari.

7.4 – Ogni danno, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile.

7.5 – Il concessionario deve garantire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto del personale incaricato al controllo dell'Amministrazione

Art. 8 – Revoca della concessione

8.1 – La revoca della concessione potrà avvenire per qualunque violazione delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 9 – Spese di gestione

9.1 – Ciascun concessionario dovrà sostenere eventuali spese di gestione del lotto concesso (acqua, energia elettrica, etc) senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.